

**Accesso agli atti – informazioni di carattere sanitario – tutela alla riservatezza in contrapposizione al mero interesse all’assegnazione ad una sede di lavoro – prevalenza.**

Nell’ipotesi di richiesta di accesso a dati sensibili, idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale della persona, l’interesse della ricorrente alla assegnazione presso una determinata sede di lavoro non può che recedere, in quanto di “rango” palesemente inferiore, rispetto all’interesse della controinteressata alla tutela della riservatezza dei dati inerenti al suo stato di salute.

\*\*\*

N. 01029/2010 REG.SEN.

N. 02195/2009 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**  
**sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2195 del 2009, proposto da:  
XXX, rappresentata e difesa dall’avv. *[omissis]*, con domicilio eletto in Salerno, via *[omissis]*;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;

nei confronti di

*[omissis]*;

per l’adozione dell’ordine, rivolto all’amministrazione intimata, di consentire alla ricorrente l’accesso integrale ai certificati sanitari ed all’istanza presentata da *[omissis]* alla A.S.L. Salerno in data 9.3.2009;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2010 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

La ricorrente, docente di lingua e civiltà tedesca, classe di concorso A 546, già titolare di insegnamento presso l'Istituto Superiore [omissis] di Salerno, deduce di essere risultata soprannumeraria e, di conseguenza, trasferita d'ufficio su D.O.P. (Docente di Organico Provinciale).

Aggiunge di essere stata prima assegnata, sulla scorta della graduatoria concernente le utilizzazioni del personale docente per l'anno 2009/2010 di cui al decreto del 31.8.2009, all'indirizzo linguistico del predetto istituto, quindi, per effetto del successivo decreto di rettifica del 5.9.2009, presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale di Salerno [omissis], risultando invece assegnata, all'Istituto [omissis], la prof.ssa [omissis].

Evidenzia di aver presentato all'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, in data 19.10.2009, istanza di accesso concernente il fascicolo della predetta, onde visionare ed estrarre copia dei documenti e dei titoli che le hanno consentito di prendere il posto della ricorrente presso l'Istituto Superiore [omissis].

Lamenta che l'amministrazione destinataria della predetta istanza, nell'accoglierla con provvedimento del 13.11.2009, ha precisato che l'accesso sarebbe stato consentito "compatibilmente con l'esigenza della tutela della riservatezza", e che, nel procedere all'accesso in data 18.11.2009, le copie rilasciate relative ai documenti sanitari (così come all'istanza presentata alla A.S.L. Salerno 2 in data 9.3.2009) della prof.ssa [omissis] erano completamente oscurate.

Deduce la ricorrente che il suindicato limite all'accesso le ha impedito di verificare se l'amministrazione scolastica ha fatto corretta applicazione dell'art. 4 l. n. 104/1992, laddove subordina i previsti benefici all'accertamento, da parte di una Commissione medica della A.S.L., dell'esistenza di una patologia invalidante (mentre, nel caso di specie, sembrerebbe che alla prof.ssa [omissis] è stata riconosciuta una precedenza sulla ricorrente sulla scorta di una semplice richiesta dell'interessata).

Chiede pertanto al Tribunale di ordinare all'amministrazione intimata, sulla scorta della disciplina legislativa del diritto di accesso ai documenti amministrativi, la completa ostensione dei predetti documenti.

La difesa dell'amministrazione intimata si oppone all'accoglimento del ricorso, deducendone l'infondatezza.

Tanto premesso, deve rilevarsi che sono controversi i limiti entro i quali l'ordinamento consente l'esplicazione del diritto di accesso della ricorrente ai documenti, contenenti informazioni di carattere sanitario, concernenti la controinteressata prof.ssa [omissis], i quali hanno permesso a quest'ultima di prendere il posto della ricorrente (assegnata all'I.T.C. [omissis]) presso l'Istituto Superiore [omissis] di Salerno.

Rileva preliminarmente il Tribunale che il criterio di fissazione dei limiti predetti (e, quindi, di composizione dei contrapposti interessi coinvolti) è rinvenibile nell'art. 24, comma 7, l. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 16 l. 11 febbraio 2005, n. 15, ai sensi del quale "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

La disposizione richiamata, a sua volta, recita: “quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

Premesso che non è contestata l’inerenza dei documenti sottratti al pieno esercizio del diritto di accesso della ricorrente alla categoria di quelli contenenti “dati sensibili”, ed in particolare “dati idonei a rivelare lo stato di salute” della controinteressata, la valutazione concernente la sussistenza dei presupposti legittimanti la loro completa ostensione alla ricorrente deve essere condotta su due piani, peraltro strettamente correlati:

- quello relativo alla “stretta indispensabilità” dell’accesso ai fini della cura o della difesa degli interessi giuridici della ricorrente;
- quello relativo alla qualificabilità dell’interesse sostanziale della ricorrente, cui l’esercizio del diritto di accesso è funzionale, come “di rango almeno pari ai diritti dell’interessato” (alla riservatezza), ovvero come “diritto della personalità o un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

Ritiene il Tribunale che tale duplice indagine non possa che attingere esito negativo.

In primo luogo, invero, l’accesso ai documenti suindicati sarebbe funzionale a verificare se l’amministrazione scolastica ha fatto corretta applicazione dell’art. 4 l. n. 104/1992, laddove subordina i previsti benefici all’accertamento, da parte di una Commissione medica della A.S.L., dell’esistenza di una patologia invalidante (ipotizzando la ricorrente che alla prof.ssa [omissis] è stata riconosciuta un diritto di precedenza sulla scorta di una sua semplice richiesta alla A.S.L.).

Ebbene, deve escludersi che la verifica “de qua” - quella inerente, cioè, all’avvenuto intervento della Commissione medica della A.S.L. - non possa essere condotta sulla scorta della stessa documentazione esibita dall’amministrazione intimata, la quale ha consentito alla ricorrente l’accesso a tutti i documenti in suo possesso (pur oscurandone il contenuto).

In secondo luogo, l’interesse di cui è portatrice la ricorrente attiene alla sua assegnazione presso una sede di lavoro, piuttosto che ad un’altra, nell’ambito della stessa città di Salerno, lamentando ella di essere stata sostituita, nell’incarico assegnatole presso l’Istituto Superiore [omissis], dalla controinteressata, e di essere stata quindi assegnata all’Istituto Tecnico Commerciale Statale [omissis], entrambi con sede in Salerno.

Ebbene, nessuna specifica ragione (atta a misurare lo spessore dell’interesse predetto, anche in comparazione con quello alla riservatezza della titolare dei documenti non completamente esibiti) è stata addotta dalla parte ricorrente al fine di giustificare la sua preferenza per l’istituto cui è stata invece assegnata la controinteressata.

In tale contesto, l’interesse la cui difesa si propone, in ultima analisi, la ricorrente (alla sua assegnazione presso la sede di lavoro affidata invece alla prof.ssa [omissis]) non può che recedere, in quanto di “rango” palesemente inferiore almeno sulla scorta delle generiche allegazioni attoree, rispetto all’interesse della controinteressata alla tutela della riservatezza dei dati inerenti al suo stato di salute: né esso assume connotazioni qualitative tali da giustificare l’inquadramento come “diritto della personalità” o come “libertà fondamentale e inviolabile”.

Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto siccome infondato.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della controversia.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, Prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2195/2009, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente FF

Ferdinando Minichini, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2010